SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 12**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 gennaio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1988, n. 8.

Proroga dei contributi GESCAL, norme in materia di previdenza e misure per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i contributi GESCAL, di emanare norme in materia di previdenza, nonché di adottare misure per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I contributi di cui al primo comma, lettere *b)* e *c)*, dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

1. Il termine di attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113, è differito al 31 dicembre 1988, fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge medesima.

2. In deroga all'articolo 1 della citata legge n. 113 del 1986, i progetti possono prevedere l'assunzione di giovani con anzianità di iscrizione nella lista di collocamento inferiore a dodici mesi, a condizione che si tratti di giovani in cerca di occupazione i quali abbiano conseguito da almeno dodici mesi la laurea, il diploma, ovvero l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e che i progetti prevedano periodi di formazione teorica per un numero di ore non inferiore a duecento.

Art. 3.

1. Il periodo di dodici mesi del trattamento di integrazione salariale in corso alla data del 31 dicembre 1987, per i lavoratori di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevabile a quindici mesi.

2. I trattamenti di integrazione salariale, previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogati al 31 marzo 1988.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nell'anno 1988, valutato in lire 120 miliardi, si provvede a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano sino al 31 dicembre 1988; la facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1987, ovvero deliberazioni relative alla sola facoltà di pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1987.

Art. 5.

1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.743 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 1.750 miliardi per il periodo 1991-99, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Art. 6.

1. Fino alla data del 31 dicembre 1989, per provvedere alle necessità di ammodernamento e potenziamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, centrali e periferici, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informativo

per l'intero territorio nazionale, come stabilito nell'articolo 30 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e per soddisfare le esigenze derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 della stessa legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dalla vigente normativa, sono autorizzati a stipulare contratti e convenzioni anche in deroga alle disposizioni di cui alla contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Si applicano altresì il disposto dell'articolo 337, comma secondo, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e dell'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, come modificato dall'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7. Per i contratti di cui al presente comma il parere sulla congruità della spesa è espresso dal Provveditorato generale dello Stato.

2. Al fine di fronteggiare urgenti ed indilazionabili esigenze funzionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione e loro sezioni circoscrizionali per l'impiego, connesse con l'approntamento dei mezzi strumentali per realizzare l'informatizzazione, in particolare, delle procedure di avviamento al lavoro previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, emanato in attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere nominativamente, in via eccezionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 3, duemila unità di personale, di età tra i 18 e i 29 anni, con mansioni di impiegati addetti al sistema informativo. Le procedure ed i criteri per l'assunzione nominativa saranno determinati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

3. Il predetto personale è assunto con contratto di diritto privato di durata non superiore a dodici mesi; al personale medesimo spetta il trattamento previsto per il quarto e sesto livello retributivo di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, corrispondente alle mansioni assegnate.

4. Per la piena attuazione della politica attiva dell'impiego secondo le disposizioni contenute nella legge 28 febbraio 1987, n. 56, sulla riforma del mercato del lavoro, nonché per il recupero dell'evasione contributiva e per lo sviluppo dell'attività di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme in materia di lavoro, è attivato il fondo di incentivazione previsto dal combinato disposto dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, in favore del personale dipendente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Detto fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a decorrere dall'anno finanziario 1988, e la consistenza dello stesso potrà essere annualmente aumentata con legge di approvazione del bilancio. Sul fondo gravano anche i compensi da corrispondere al personale dirigente e dei ruoli ad esaurimento, per le esigenze di cui al presente comma. Le modalità di attribuzione e ripartizione del fondo sono determinate d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenendo conto della professionalità e delle particolari condizioni di impiego di disagio e di rischio del personale.

5. Ai fini della corresponsione dei benefici economici derivanti dal comma 4 e dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, si osserva l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

6. All'onere di lire 80 miliardi, per l'anno 1988, derivante dall'attuazione dei commi 2 e 4, nella rispettiva misura di lire 50 miliardi per il comma 2 e di lire 30 miliardi per il comma 4, si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; il suddetto importo è versato su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1988 ai fini della sua iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. La capacità delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad esse assegnate per legge o per statuto, con esclusione di ogni atto o attività di natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche a favore di cooperative aderenti. Gli atti eccedenti i limiti predetti debbono intendersi affetti da nullità.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 11 e all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1988.

Art. 8.

1. Per i lavoratori che fruiscono di prestazioni straordinarie di Cassa integrazione guadagni, si osservano in materia di limite di età, ai fini dell'avviamento alle selezioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

AMATO, *Ministro del tesoro*

COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

SANTUZ, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1988
Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 11

88G0015

DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1988, n. 9.

Modificazioni al regime fiscale del gas metano e di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale del gas metano e di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 gennaio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per le cessioni di olii combustibili diversi da quelli speciali, fluidi, per riscaldamento, di cui alla lettera *H*), punto 1), lettera *c*), della tabella allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento.

2. Per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura cibi e produzione di acqua calda, si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 18 per cento.

Art. 2.

1. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile è aumentata da L. 30 a L. 40 al metro cubo.

Art. 3.

1. L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da L. 2.000 a L. 2.600 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato con saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

2. La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a un decimo di grado.

3. Le frazioni di grado superiori a cinque centesimi sono computate per un decimo di grado.

4. Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

5. Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.

6. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerate come birra anche i suoi succedanei.

7. Gli aumenti d'imposta e sovrimposta di confine stabiliti con i precedenti commi si applicano anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria nelle fabbriche produttrici, negli opifici di imbottigliamento o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, degli importatori e degli imbottigliatori.

8. A tal uopo il possessore del prodotto a norma del comma 7 deve fare denuncia delle quantità possedute entro trenta giorni dalla predetta data all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana, secondo la rispettiva competenza.

9. Agli effetti della liquidazione della differenza di imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivo accertato:

a) 10 per cento per il mosto di birra in corso di accertamento;

b) 9,50 per cento per il mosto di birra in fase di fermentazione primaria;

c) 7,50 per cento sulla birra in fase di fermentazione secondaria;

d) 5,70 per cento per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione e decantazione;

e) 4,50 per cento sulla birra già filtrata o decantata ma non ancora messa in fusti o bottiglie per il consumo;

f) 1,50 per cento sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo.

10. I maggiori tributi dovuti in base alle disposizioni del presente articolo debbono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla data di notificazione della liquidazione.

11. Sulle somme non versate tempestivamente si applica l'indennità di mora del 6 per cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine.

12. Sulle somme non versate tempestivamente si applica, inoltre, l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

13. Nel caso di tardiva presentazione della denuncia di cui al comma 8 o di presentazione di denuncia inesatta, si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del tributo dovuto.

14. La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al comma 13 quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro cinque giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti nel comma 8.

Art. 4.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) sono aumentate da lire 420 mila a lire 546 mila per ettanidro alla temperatura di 20 gradi centigradi.

2. L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista fino al 31 dicembre 1988 dall'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, è aumentata, fino alla predetta data, da lire 340 mila a lire 442 mila per ettanidro, alla temperatura di 20 gradi centigradi.

3. Gli aumenti di imposta stabiliti dal presente articolo si applicano agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora assolto l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine.

4. Agli alcoli nazionali o d'importazione, tal quali o contenuti nei seguenti prodotti finiti o semilavorati:

liquori;
acquaviti;
estratti alcolici;
profumerie alcoliche,

che abbiano già assolto il tributo nella precedente misura, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti, si applica l'aumento nella misura di lire 102 mila ad ettanidro. Sono esclusi dall'anzidetto aumento gli alcoli detenuti negli esercizi di minuta vendita in quantità complessiva non superiore a 1000 litri idrati.

5. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 4 valgono le norme di cui agli articoli 9 e 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213, ad eccezione del termine di effettuazione del versamento della differenza d'imposta sulle giacenze dichiarate, che viene fissato nel quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati è effettuata nelle misure di lire 442 mila ad ettanidro fino al 31 dicembre 1988 e di lire 546 mila ad ettanidro dal 1° gennaio 1989.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1988
Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 12.

88G0016

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 4 dicembre 1987.

Proroga della scadenza delle rate di operazioni di credito agrario, ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 198, art. 8, conseguente alla siccità del periodo gennaio-aprile 1987, in provincia di Foggia.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1, e successive modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 2034 del 27 novembre 1987, con il quale è stata dichiarata la eccezionalità della siccità verificatasi nel periodo gennaio-aprile 1987 in provincia di Foggia, nel territorio dei comuni di Alberona, Ascoli Satriano, Biccari, Candela, Carapelle, Cerignola, Castelluccio dei Sauri, Foggia, Lucera, Manfredonia, Monte S. Angelo, Margherita di Savoia, Mattinata, Ortanova, Ordona, Rignano Garganico, Rocchetta S. Antonio, S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, S. Severo, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Trinitapoli, Troia, Volturino e Zapponeta;

Vista la nota in data 4 novembre 1987, n. 28/26569, con la quale la regione Puglia chiede che sia concessa agli istituti di credito l'autorizzazione a prorogare le rate in scadenza, delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci economici delle aziende colpite dalla siccità;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, effettuate con le aziende agricole danneggiate dalla siccità, ricadenti nel territorio dei comuni indicati in premessa, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile.

Possono essere prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento, in data posteriore all'evento stesso, relative ad operazioni di credito agrario effettuate anteriormente all'evento.

Art. 2.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazioni dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici sono parimenti prorogabili per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario abilitati ad operare con detti fondi sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1987

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A0097

DECRETO 4 dicembre 1987.

Proroga della scadenza delle rate di operazioni di credito agrario, ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 198, art. 8, conseguente alla siccità della primavera 1987, in provincia di Matera.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1, e successive modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1997 del 23 novembre 1987, con il quale è stata dichiarata la eccezionalità della siccità verificatasi nella primavera 1987 in provincia di

Matera, nel territorio dei comuni di Aliano, Calciano, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Miglionico, Montalbano Jonico, Nova Siri, Pisticci, Rotondella, Salandra, San Mauro Forte, Stigliano, Tricarico e Tursi.

Vista la nota in data 15 ottobre 1987, n. 10748/B, con la quale la regione Basilicata chiede che sia concessa agli istituti di credito l'autorizzazione a prorogare le rate in scadenza, delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci economici delle aziende colpite dalla siccità;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Basilicata;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, effettuate con le aziende agricole danneggiate dalla siccità, ricadenti nel territorio dei comuni indicati in premessa, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile.

Possono essere prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento, in data posteriore all'evento stesso, relative ad operazioni di credito agrario effettuate anteriormente all'evento.

Art. 2.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazioni dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici sono parimenti prorogabili per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario abilitati ad operare con detti fondi sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1987

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A0098

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 dicembre 1987.

Integrazione al decreto ministeriale 15 novembre 1986 relativo al conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a duecentoventuno parrocchie costituite nella diocesi di Apuania. Modificazione al decreto ministeriale 31 gennaio 1987 per la parte relativa al numero delle parrocchie comprese nella circoscrizione territoriale della diocesi di Massa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle duecentoventuno parrocchie costituite nella diocesi di Apuania;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Massa;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano — premesso che per errore meramente materiale nell'elenco delle parrocchie costituite nella propria diocesi è stata omessa una parrocchia — rettifica l'elenco stesso;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale in data 15 novembre 1986, richiamato in premessa, l'elenco di cui all'art. 1 è integrato come segue:

222. Comune di Massa (Massa Carrara), parrocchia di Cristo Re, avente sede in 54100 Massa, località Castagnara.

223. Comune di Fosciandora (Lucca), parrocchia di San Martino Vescovo, avente sede in 55020 Fosciandora, località Treppignana.

Art. 2.

Nel decreto ministeriale in data 31 gennaio 1987, richiamato in premessa, il testo dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le duecentoventitre parrocchie di cui al decreto ministeriale 15 novembre 1986, citato in narrativa, ed al successivo decreto ministeriale 18 dicembre 1987; dette parrocchie hanno sede:

centodiciassette in comuni della provincia di Massa Carrara;

centosei in comuni della provincia di Lucca».

Roma, addì 18 dicembre 1987

Il Ministro: FANFANI

88A0114

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 dicembre 1987.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla S.p.a. Allianz Pace, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 9 luglio 1987 della società per azioni Allianz Pace, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la nota in data 8 ottobre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla società per azioni Allianz Pace, con sede in Milano:

tariffa n. 50UB/PR - assicurazione mista a premio unico, con prestazione aggiuntiva in caso di morte;

condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della suddetta tariffa.

Art. 2.

La S.p.a. Allianz Pace è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 14 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0099

DECRETO 14 dicembre 1987.

Approvazione di un tasso di premio relativo ad una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore presentato dalla S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 25 giugno 1987 della società per azioni SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di un tasso di premio di tariffa relativo ad una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore;

Vista la nota in data 24 settembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il seguente tasso di premio relativo ad una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore, presentato dalla società per azioni SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino:

tasso di premio di tariffa di L. 24,43, per ogni 1000 lire di capitale assicurato, relativo ad una testa di età 66 e per una durata contrattuale pari a cinque anni, non compreso nella tariffa n. 92 — assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante di un capitale decrescente mensilmente di 1/12 n — approvata con decreto ministeriale del 30 ottobre 1978.

Roma, addì 14 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0100

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna:

condizioni particolari di polizza da applicare, unitamente alle condizioni speciali dell'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o invalidità approvate con decreto ministeriale del 18 dicembre 1978, ai soli contratti stipulati con la Cooperativa muratori cementisti di Ravenna in applicazione del contratto di lavoro dipendenti della menzionata cooperativa.

Roma, addì 14 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0101

DECRETO 14 dicembre 1987.

Approvazione di condizioni particolari di polizza da applicare ai soli contratti stipulati con la Cooperativa muratori cementisti di Ravenna presentate dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol, in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 5 maggio 1987 e 11 agosto 1987 della società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza da applicare ai soli contratti stipulati con la Cooperativa muratori cementisti di Ravenna;

Vista la nota in data 28 settembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

DECRETO 14 dicembre 1987.

Approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore presentate dalla S.p.a. Savoia vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 3 aprile 1987, 19 maggio 1987 e 3 luglio 1987 della società per azioni Savoia vita, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore;

Vista la nota in data 30 settembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza, da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vità in vigore, presentate dalla società per azioni Savoia vita, con sede in Milano:

condizioni speciali di polizza per l'assicurazione in caso di morte conseguente a suicidio, da applicare alla tariffa n. 25 - assicurazione di rendita temporanea per il caso di morte di annualità, semestralità, trimestralità, mensilità posticipate certe a premio unico, approvata con decreto ministeriale del 30 ottobre 1978.

Tali condizioni potranno essere adottate qualora:

il contratto sia stato stipulato a garanzia di un prestito o di un mutuo concesso da un ente o da un istituto di credito che risulti unico beneficiario della polizza;

la durata contrattuale sia compresa fra cinque e dieci anni;

il capitale massimo assicurabile non ecceda l'importo di lire 50 milioni.

Roma, addì 14 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0102

DECRETO 14 dicembre 1987.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, limitatamente ad alcuni tassi di premio, presentata dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol, in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 16 febbraio 1987, e la successiva integrazione e modificazione in data 17 giugno 1987 della società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza limitatamente ad alcuni tassi di premio con frazionamento mensile;

Vista la nota in data 16 settembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la tariffa di assicurazione di rendita immediata temporanea a prestazione rivalutabile a premio unico e le relative condizioni speciali di polizza, limitatamente ad alcuni tassi di premio con frazionamento mensile relativi alle seguenti età e durata per teste assicurate femminili presentate dalla società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna:

Età	Durata
16	4
17	3
17	4
18	6
19	5
19	6

Art. 2.

La S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - IVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 14 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0103

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 gennaio 1988.

Autorizzazione all'Istituto di ricerche biomediche «Antoine Marxer» RBM S.p.a., in Colleretto Giacosa, ad eseguire le prove contenute negli allegati I e II al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, recante recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 79/831 del 18 settembre 1979, recante la sesta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa alla classificazione, imballaggio ed alla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 927 del 24 novembre 1981, ed in particolare l'art. 6, ultimo comma;

Viste le istanze presentate in data 3 luglio 1986 e 19 febbraio 1987 dall'Istituto di ricerche biomediche «Antoine Marxer» RBM, S.p.a. di Colleretto Giacosa (Torino), codice fiscale n. 00688380013, con sede e laboratori a Colleretto Giacosa, via Ribes n. 1, intese ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981;

Ritenuto che l'autorizzazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, ha per oggetto l'idoneità del laboratorio sotto l'esclusivo aspetto relativo all'applicazione delle buone pratiche di laboratorio nell'effettuazione dei saggi previsti dagli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica citato;

Visti gli esiti delle ispezioni condotte in data 1 e 2 aprile 1987 e 18 settembre 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica già menzionato;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto di ricerche biomediche «Antoine Marxer» RBM S.p.a. di Colleretto Giacosa (Torino), codice fiscale n. 00688380013, con sede e laboratori a Colleretto Giacosa, via Ribes n. 1, è autorizzato ad eseguire in conformità ai principi di buone pratiche di laboratorio le prove contenute negli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981 già citato nelle premesse, in appresso specificate:

Mutagenesi:

mutazioni geniche in cellule batteriche, di lievito e di mammifero;
abberrazioni cromosomiche e micronuclei in cellule di mammifero, *in vitro* ed *in vivo;*
ricombinazione mitotica nel lievito e sintesi riparativa del DNA in cellule di mammifero.

Ecotossicità:

tossicità acuta per i pesci;
tossicità acuta per le daphnie;
BOD, COD.

Tossicità acuta:

DL50 orale;
DL50 cutanea;
prove di irritazione dermale;
prove di irritazione oculare;
prove di sensibilizzazione.

Tossicità subacuta, subcronica, cronica:

per via orale e per via dermale.

Studi tossicocinetici.

Studi di riproduzione inclusa fertilità e teratogenesi.

Studi di cancerogenesi.

Il Ministero della sanità potrà provvedere ad eseguire altresì controlli e verifiche degli studi effettuati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 26 giugno 1986.

Art. 2.

L'autorizzazione prevista dall'art. 6, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, ha per oggetto l'idoneità del laboratorio sotto l'esclusivo aspetto relativo all'applicazione delle buone pratiche di laboratorio nell'effettuazione dei saggi di cui all'art. 1 ai fini considerati nel predetto decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 927/1981 prevede, fra l'altro, che le prove di cui agli allegati I e II allo stesso decreto siano effettuate presso laboratori all'uopo autorizzati dal Ministro della sanità.

— L'allegato I riguarda le caratteristiche oggetto del fascicolo tecnico (fascicolo di base) e l'allegato II le informazioni e le prove complementari.

— La commissione consultiva di cui all'art. 10, presieduta dal direttore generale per l'igiene pubblica del Ministero della sanità, ha sede presso lo stesso Ministero.

Note all'art. 1:

— Per il contenuto degli allegati I e II al D.P.R. n. 927/1981 si veda nelle note alle premesse.

— Il D.M. 26 gennaio 1986, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 198 del 27 agosto 1986, concerne l'applicazione dei principi di buone pratiche di laboratorio sulle sostanze chimiche e criteri per il rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981, art. 6.

Nota all'art. 2:

Per il contenuto dell'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 927/1981 si veda nelle note alle premesse.

87A0135

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 gennaio 1988.

Disciplina delle prestazioni straordinarie di lavoro rese dal personale impegnato in provincia di Sondrio nelle attività connesse con l'emergenza verificatasi a seguito degli eventi alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1323/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista l'ordinanza n. 1107/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987, concernente le prestazioni straordinarie di lavoro rese dal personale impegnato in provincia di Sondrio a seguito degli eventi alluvionali del luglio 1987;

Viste le note n. 3316 e n. 3635 del 19 settembre 1987 e 19 novembre 1987, con le quali il prefetto di Sondrio ha rappresentato la necessità che le disposizioni contenute nell'ordinanza sopra citata siano estese rispettivamente ai comuni di Castello dell'Acqua, Ponte in Valtellina, Albosaggia e Faedo Valtellino;

Viste le note n. 3316 Sett. 3° e 3635 Sett. 3° del 23 dicembre 1987, con le quali il prefetto di Sondrio ha ulteriormente ribadito la necessità di estendere ai comuni sopra menzionati le disposizioni concernenti le prestazioni di lavoro straordinario precisando il termine di scadenza della efficacia delle disposizioni stesse;

Ravvisata l'opportunità di aderire alle predette richieste;

Dispone:

Art. 1.

Al personale dei comuni di Castello dell'Acqua, Ponte in Valtellina, Albosaggia e Faedo Valtellino in provincia di Sondrio si applicano, a decorrere dal 19 settembre 1987 fino al 30 settembre 1987 le disposizioni contenute nella ordinanza n. 1107/FPC/ZA del 28 luglio 1987, citata nelle premesse.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0116

ORDINANZA 11 gennaio 1988.

Proroga dell'autorizzazione alle assunzioni di personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio. (Ordinanza n. 1324/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le proprie ordinanze n. 1106/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987 e n. 1120/FPC del 12 agosto 1987 in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia;

Vista la nota n. 2738/bis/Gab. del 22 settembre 1987, con la quale il prefetto di Sondrio rappresenta la necessità di disporre una proroga delle autorizzazioni alla assunzione di personale con contrato di diritto privato a tempo determinato concesse con le ordinanze sopra citate in favore dei comuni di Livigno e di Grosio;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla predetta richiesta;

Dispone:

Art. 1.

Le autorizzazioni alle assunzioni straordinarie, disposte in favore dei comuni di Livigno e Grosio con le ordinanze menzionate nelle premesse, sono prorogate per un periodo di tre mesi.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le disponibilità del fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0117

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 26 marzo 1987.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 12/1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395;

Vista la delibera C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Visto l'art. 32 della legge 17 dicembre 1983, n. 730;

Vista la delibera C.I.P.E. 22 novembre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 53/1984;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento sopra richiamato;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla situazione economica del Paese;

Ritenuto altresì necessario che il predetto aggiornamento debba essere concentrato sui prodotti a prezzo più limitato e di norma di più vecchia immissione in commercio;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 5 marzo 1987;

Delibera:

A) Di procedere all'aggiornamento dei prezzi delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A* nella misura media globale pari al 7% mediante l'applicazione graduale del nuovo metodo prevista dalla delibera C.I.P.E. dell'11 ottobre 1984 e le conseguenti modifiche delle funzioni di calcolo dei vari elementi di costo, nonché l'aggiornamento dei rispettivi parametri.

B) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali risultanti dall'etichetta di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti per le specialità medicinali comprese nell'allegato *A*, con quelli indicati nell'allegato stesso di ciascuna specialità. Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA.

C) Considerati i tempi tecnici minimi necessari per il ritiro ed il riconfezionamento delle giacenze esistenti presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti e ritenuta l'esigenza assoluta di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuità, evitando così ogni possibile pregiudizio della salute della popolazione, i produttori, i grossisti e i farmacisti stessi aggiornano il prezzo delle confezioni mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e la seguente indicazione «C.I.P. n. 12/1987» da sovrapporre alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, dovrà non essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

D) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui all'allegato *A* sono confermati nelle seguenti misure:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;

farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 26 marzo 1987

Il Ministro-Presidente delegato: ZANONE

ALLEGATO *A*/4 - N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Adral - Lifepharma		
20 cps 200 mg	26583/043	5.765
os sosp 4,4% 100 ml	26583/094	6.150
Altan - Rottapharm		
20 cpr 30 mg	26419/010	13.750
os grat 20 bust 1 g	26419/022	7.005
bb os grat 1 fl 45 g	26419/034	11.230

	Numero di registrazione	Prezzo
Augmentin - Zambeletti		
12 cpr solubili 625 mg	26089/021	20.015
12 cpr solubili 312,5 mg	26089/033	11.475
bb os grat sosp est 100 ml	26089/045	16.385
os grat 12 bust 312,5 mg	26089/058	12.030
Biarison - Sandoz		
30 cps 200 mg	26252/015	6.525
30 cps 300 mg	26252/027	7.825
10 supp 300 mg	26252/039	5.130
Bolinan - Selvi		
30 cpr 2 g	25801/010	7.430
Calcisorb - Selvi		
os pv 30 bust 5 g	25729/017	18.690
Clavulin - Alfa farmac.		
bb os grat sosp est 100 ml	26138/014	16.385
os grat 12 bust 312,5 mg	26138/026	12.030
12 cpr solubili 625 mg	26138/038	20.015
12 cpr solubili 312,5 mg	26138/053	11.475
Colestrol - Formenti		
pv os 12 bust 3 g	26306/011	8.035
os sosp 12 fl 3 g 22 ml	26306/023	10.030
Colpotrophine - Schering		
15 cps vag 10 mg	26613/024	7.405
crema vag 30 g	26613/036	9.805
Diosven - Irbi		
20 cpr 300 mg	25754/019	9.635
os grat 20 bust	25754/021	10.795
pom 40 g	25754/033	4.715
Euhypnos - Farm. Erba		
30 cps 20 mg	26160/010	4.785
Flobacin - Sigmatau		
12 cpr 100 mg	26342/016	18.335
12 cpr 200 mg	26342/028	33.605
8 cpr 300 mg	26342/030	33.380
Fobidon - Biom. Foscama		
ad 6 supp 60 mg	26388/013	10.290
bb 6 supp 30 mg	26388/025	6.190
bb 6 supp 10 mg	26388/037	3.325
30 cpr 10 mg	26388/049	8.935
sosp 120 ml 1 mg/ml	26388/064	5.445
os gtt 30 ml	26388/076	8.580
ad iv 10 f 2 ml	26388/088	6.260
bb iv 10 f 2 ml	26388/090	4.790
Haimabig - Aima		
1 f 3 ml 540 UI	25064/015	99.330
1 f 1 ml 180 UI	25064/027	34.695
Imap - Janssen		
im 3 f 0,75 ml	26755/025	4.965
im 2 f 3 ml	26755/037	4.880
im 6 f 1 ml	26755/049	6.365
im 1 fl 6 ml	26755/052	5.030
Imogam tetano - Merieux		
1 siringa 250 UI	25617/010	11.515
im 1 f 250 UI	25617/022	10.970
1 siringa 500 UI	25617/034	20.540
im 1 f 500 UI	25617/046	19.890
Iodosorb - Midy		
u.e. grat 7 bust 3 g	26254/019	26.930
Matrix - Irbi		
im 6 f 100 mg 4 ml	26324/018	18.990
20 cps 200 mg	26324/020	27.020
Nimotop - Bayer		
36 cpr 30 mg	26403/016	27.115
os gtt 25 ml	26403/055	24.280
Oflocin - Glaxo		
12 cpr 100 mg	26352/017	18.335
12 cpr 200 mg	26352/029	33.605
8 cpr 300 mg	26352/031	33.380
Opeden - Formenti		
20 cpr 30 mg	26420/012	14.425
os grat 20 bust 1 g	26420/024	7.350
bb os grat 1 fl 45 g	26420/036	11.780
Orgo-M - Max		
3 f liof 4 mg + 3 f solv	26382/010	38.675
2 f liof 8 mg + 2 f solv	26382/022	49.725
1 f liof 8 mg + 1 f solv	26382/034	25.000
Penticort - Cyanamid		
crema 30 g	26125/017	5.410
pom. 30 g	26125/029	5.410
Prilagin - Gambar		
latte derm 2% 30 g	25904/018	5.290
crema derm 2% 30 g	25904/020	5.540
lavanda vag 5 fl 150 ml	25904/032	16.295
6 cps vag 400 mg	25904/044	16.110
2 cps vag 1200 mg	25904/057	15.600
Prostin Vr - Upjohn		
1 f 1 ml	26381/018	134.910
Septomandolo - IPA		
im 1 fl 250 mg + 1 f 2 ml	26134/015	3.795
im 1 fl 500 mg + 1 f 3 ml	26134/027	5.695
im 1 fl 1 g + 1 f 4 ml	26134/039	9.250
iv 1 fl 500 mg + 1 f 10 ml	26134/041	5.725
iv 1 fl 1 g + 1 f 10 ml	26134/054	9.235
Solaspin - Bayer		
im iv 6 fl 0,5 g + 6 f + 2,5 ml	26118/012	6.885
im iv 10 fl 0,5 g + 10 f + 2,5 ml	26118/024	9.200
im iv 6 fl 1 g + 6 f 5 ml	26118/036	8.775
im iv 6 fl 10 fl 1 g + 10 f 5 ml	26118/048	11.045
Stacillin - Schiapparelli		
bb os pv sosp est 100 ml	26141/010	16.385
os 12 bust 312,5 mg	26141/022	12.030
12 cpr solubili 312,5 mg	26141/034	11.475
12 cpr solubili 625 mg	26141/046	20.015
Takus - Farm. Erba		
1 f 40 mcg	25290/014	21.165
1 f 5 mcg	25290/026	6.790
Timelit - UCB		
30 cpr 70 mg	26534/014	9.000
Tusben - Benedetti		
20 conf 10 mg	25643/014	4.340
scir 120 ml	25643/026	5.195
os gtt 20 ml	25643/038	3.005
Ubicardio - Tosi		
30 cpr 10 mg	26353/019	19.610
40 cpr 10 mg	26353/021	25.545
Uman Vzig - Farma Biagin		
im 1 f 5 ml	26364/012	64.470
im 1 f 2 ml	26364/024	27.755
Ursofalk - Interfalk		
20 cps 150 mg	26074/029	15.425
20 cps 300 mg	26074/031	28.810

	Numero di registrazione	Prezzo
Vincaminor Hausmann - Manzoni		
30 conf 20 mg	26326/013	10.605
50 conf 20 mg	26326/025	16.495
Visucloben - Merk-Sharp		
sosp oft 5 ml	26591/014	3.750
sosp oft 10 ml	26591/026	5.000

ALLEGATO *A*/4 - MOD.

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Eparsil - Pulitzer		
os grat 30 bust 200 mg	23831/035	17.770
Levocarvit - Mitim		
im 5 f 1 g 5 ml	25943/022	11.595
Ritmodan - Roussel M.		
retard 20 cpr 250 mg	21894/050	9.440
Tauliz - Hoechst Sud		
5 f 2 ml	24263/055	6.465

SERIE

Tauliz 12 - Hoechst Sud		
5 f 5 ml	24263/067	6.060
Temic - Aandersen		
30 cpr 800 mg	24149/054	57.415

MODIFICHE COMPOSIZIONE

Antemesyl - Molteni		
3 supp 1,8 g	3441/033	1.865
im 5 f 2 ml	3441/045	3.195
Dekamin - Monico		
flebo 1 fl 250 ml 8%	7518/032	7.280
flebo 1 fl 500 ml 8%	7518/044	10.650
Digestozim - Guidotti		
30 cps	22851/036	5.915
50 cps	22851/048	7.680
Ferremon - Medici		
os 10 fl 10 ml	17780/026	13.225
Metina- Pierrel		
os 10 fl ml	19676/055	22.905
Pimafucort -Brocades		
ung 30 g	20716/066	3.870
crema 30 g	20716/078	3.870
Vitecaf - S.I.F.I.		
coll 5 ml	15203/033	2.630

MODIFICHE MISTE

Estro-Primolut - Schering		
12 conf 140 mg	7660/032	4.175
Pimafucort - Brocades		
loz 30 ml	20716/080	3.515

NUOVE CONFEZIONI

Carbocaina - Pierrel		
0,5% 1 f 10 ml	16691/317	2.485
1% 1 f 10 ml	16691/329	2.525
2% 1 f 10 ml	16691/331	2.590
0,5 adr 1 f 10 ml	16691/343	2.485
1% adr 1 f 10 ml	16691/356	2.525
2% adr 1 f 10 ml	16691/368	2.590

88A0132

DELIBERAZIONE 24 giugno 1987.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 17/1987).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Preso atto delle istanze trasmesse dal Ministero della sanità per la rideterminazione del prezzo al pubblico attribuito con i provvedimenti n. 53/1984, n. 50/1985 e n. 41/1986;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 24 giugno 1987

Il Ministro-Presidente: PIGA

ALLEGATO *A*-1 - N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Acido pipemidico Lafare - Lafare		
«200» 20 cps	25888/013	6.655
«400» 20 cps	25888/037	10.910
Adesitrin - Farm. Erba		
«5» 15 sistemi transderm	26068/015	20.955
«10» 15 sistemi transderm	26068/027	22.465
Aludyal - Sandoz		
os grat 30 bust 2 g	25765/013	4.545
os grat 50 bust 2 g	25765/025	5.680
os sosp 200 ml	25765/037	3.530
os sosp 500 ml	25765/049	3.910
Artaxan - Zambeletti		
30 cpr 500 mg	26672/016	25.580
Asacol - Gipharmex		
30 cpr 400 mg	26416/014	24.450
50 cpr 400 mg	26416/026	38.720
Astrocolin - Lifepharma		
«1000» im 3 f 4 ml	25936/016	31.395
«400» 14 cps	25936/028	48.495
Augmentin - Zambeletti		
12 cpr 1 g	26089/019	22.075
Bactidan - Recordati		
12 cpr 200 mg	26001/014	23.225
12 cpr 300 mg	26001/026	33.195
8 cpr 400 mg	26001/038	29.660
Benzil Penic Potass - Menarini		
1.000.000 UI fl+f	26434/011	2.625
Benzil Penic Sodica - Menarini		
1.000.000 UI fl+f	26155/010	2.625
Bethacil iniettabile - Italchimici		
im 1 fl 1,5 g + 1 f	26742/015	11.590
iv 1 fl 1,5 g + 1 f	26742/027	11.590
Bilenor - Schwarz It.		
30 cps 250 mg	26567/026	33.380
Brexin - Chiesi		
20 cpr 20 mg	26446/017	21.390
os grat 20 bust 20 mg	26446/031	22.980
10 supp 20 mg	26446/043	13.475
Clavulin - Alfa farmac.		
12 cpr 1 g	26138/040	22.645
Cronizat - Lilly		
20 cps 150 mg	26617/011	35.975
10 cps 300 mg	26617/023	35.375
Delecit - LPB		
«1000» im 3 f 4 ml	25935/014	31.395
«400» 14 cps	25935/026	48.495
Difosfonal - Benedetti		
im iv 6 f 100 mg 3,3 ml	26510/014	9.455
im iv 12 f 100 mg 3,3 ml	26510/026	16.085
im iv 6 f 300 mg 10 ml	26510/038	20.340
im iv 12 f 300 mg 10 ml	26510/040	37.565
10 cps 400 mg	26510/053	25.825
Dynavent - Piam		
30 cpr 2 mg	25961/018	5.345
aerosol 200 dosi	25961/020	8.835
Eblasyn - Sigmatau		
im 1 fl pv 500/1000 mg + 1 f	26756/015	14.900
iv 1 fl pv 500/1000 mg + 1 f	26756/027	14.900
Ebrantil - Byk Gulden		
iv 1 f 25 mg 5 ml	26563/015	9.300
iv 1 f 50 mg 10 ml	26563/039	15.285
30 cps 30 mg	26563/054	18.520
60 cps 30 mg	26563/066	33.665
30 cps 60 mg	26563/078	32.535
Engerix-B - SKF		
im 1 fl 1 ml + siringa	26653/016	39.690
im 1 fl 1 ml	26653/028	39.535
im 10 fl 1 ml + 10 siringhe	26653/030	367.755
im 25 fl 1 ml + 25 siringhe	26653/042	912.445
Enoxen - Zambeletti		
8 cpr 400 mg	26003/018	29.660
12 cpr 300 mg	26003/020	33.195
Histamen - Polifarma		
30 cpr 10 mg	25964/014	18.620
os sosp 30 ml	25964/026	6.220
Ig umana antirabbica - Merieux		
sir 300 UI 2 ml	26339/010	83.225
Imipem - Neopharmed		
flebo 1 fl pv 250 mg/250 mg	26462/010	29.980
flebo 1 fl pv 500 mg/500 mg	26462/022	55.210
inf fl pv 500/500 mg + fl 100 ml	26462/034	56.825
Ipazone - IPA		
«500» im 1 fl pv + 1 f 4 ml	25632/011	8.350
«1000» im 1 fl pv + 1 f 4 ml	25632/023	13.950
«1000» iv 1 fl pv + 1 f 10 ml	25632/035	13.840
Ket - Irbi		
30 cpr 40 mg	26708/014	36.345
iniett 5 f 2 ml	26708/026	5.450
iniett 5 f 10 ml	26708/038	12.415
L-Carnitina Caber - Caber		
os 10 fl ml	26322/014	14.980
L-Carnitina Pulitzer - Pulitzer		
os 10 fl 10 ml	26682/017	15.820
Meclociclina CT - CT		
5 ovuli vag 35 mg	25639/016	3.400
15 ovuli vag 35 mg	25639/028	6.765
Minulet - Wyeth		
21 cpr	26286/017	7.870
MS Contin - Chinoin		
16 discoidi 10 mg	25624/014	5.815
16 discoidi 30 mg	25624/026	12.625
16 discoidi 60 mg	25624/038	22.785
Nalorex - Boehr. bioch.		
10 cpr 50 mg	25969/015	87.830
Nizax - Lilly		
20 cps 150 mg	26616/019	35.975
10 cps 300 mg	26616/021	35.375
Ossiten - Boehr. bioch.		
«100» im iv 12 f 3,3 ml	26509/024	18.095
«300» im iv 6 f 10 ml	26509/036	22.880
10 cps 400 mg	26509/051	29.055
Pancreatina Irbi - Irbi		
50 cps	26610/016	16.275
Peflacin - Rhone Poulen		
iniett 1 f 400 mg/5 ml	25934/023	27.010
Reflox - Formenti		
iniett 1 f 400 mg/5 ml	25939/024	27.010
Penicillina g Benz - Menarini		
1.200.000 UI fl + f	26207/011	2.710

	Numero di registrazione	Prezzo
Periplum - Italfarmaco		
36 cpr 30 mg	26214/015	25.920
os gtt 4% 25 ml	26214/039	23.150
Rheumibis - Ibis		
«30» 30 cps	26226/011	6.045
«60» 30 cps	26226/023	8.420
Rouvax - Merieux		
s.c. 1 fl + 1 f siringa	26526/018	4.750
Serepress - Italfarmaco		
«40» 30 cpr	25981/010	36.345
iniett 5 f 2 ml	25981/022	5.465
iniett 5 f 10 ml	25981/034	12.415
Sinassial - Fidia		
«20» im 5 f liof + 5 f 2 ml	26131/019	35.915
«100» im 1 fl liof + 5 f 4 ml	26131/021	33.125
Somatonorm - Pierrel		
im 1 fl liof 4 UI + 1 f	26459/014	97.845
Stacillin - Schiapparelli		
12 cpr 1 g	26141/059	22.645
Sufrexal - Janssen		
30 cpr 40 mg	25958/012	36.345
iniett 5 f 10 ml	25958/024	12.415
iniett 5 f 2 ml	25958/036	5.450
Tenacid - Sigmatau		
flebo 1 fl pv 250 mg/250 mg	26639/017	29.980
flebo 1 fl pv 500 mg/500 mg	26639/029	55.210
inf fl pv 500/500 mg + fl 100 ml	26639/031	56.825
Terconal - Italchimici		
crema vag 40 g + 8 appl	26637/013'	8.480
crema vag 30 g + 6 appl	26637/025	9.460
6 ovuli vag 40 mg	26637/037	9.165
6 ovuli vag 80 mg	26637/049	15.350
2 ovuli vag 240 mg	26637/052	14.410
Theo-24 - Searle		
«retard» 30 cps 100 mg	26461/018	5.040
«retard» 30 cps 200 mg	26461/020	6.270
«retard» 30 cps 300 mg	26461/032	7.245
Tienam - Merck Sharp		
flebo 1 fl pv 250 mg/250 mg	25887/011	29.980
flebo 1 fl pv 500 mg/500 mg	25887/023	55.210
inf fl pv 500/500 mg + fl 100 ml	25887/035	56.825
Trinitrina Nativelle - Nativelle		
aeros fl 18 ml	26210/017	4.415
Trosyd - Pfizer		
pv derm 1% 30 g	25647/037	6.860
loz derm 1% 30 g	25647/049	7.110
6 ovuli 100 mg	25647/076	12.135
Ursodamor - Damor		
«150» 20 cpr	26328/017	17.510
«300» 20 cpr	26328/029	32.485
Zanizal - Italfarmaco		
«150» 20 cps	26618/013	35.975
«300» 10 cps	26618/025	35.375
Zoladex - Ici-Pharma		
depot s.c. 1 siringa	26471/019	382.365
Zoniden - Irbi		
crema derm 1% 30 g	26691/016	7.520
crema vag 2% 78 G + appl	26691/028	26.800
loz derm 1% 30 g	26691/030	7.110
pv derm 1% 30 g	26691/042	6.860
6 ovuli vag 100 mg	26691/055	12.135
Zurilix - Albert-Farma		
5 cpr 500 mg	26504/011	6.035
iv 1 f 250 mg	26504/023	3.190

ALLEGATO *A*-1 - MOD.

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Bendalina - Angelini		
coll 0,5% 30 monodosi	24855/037	7.305
Bruxicam - Bruschettini		
crema 1% 50 g	25478/049	14.410
Cantor - Midy		
os gtt 30 ml	25258/031	10.965
Cerebropan - ISM		
iniett 12 fl 15 ml	23814/078	16.955
Croneparina - Mediolanum		
10 f sir 12500 UI 0,5 ml	23645/171	35.775
Cycloviran - Sigmatau		
25 cpr 200 mg	25299/052	67.010
Feldene - Pfizer		
im 6 f 1 ml 20 mg	24249/068	6.940
Flectadol - Maggioni-Win		
bb 10 supp	22620/126	3.595
ad 10 supp	22620/138	4.390
Lunis - Waleas		
aerosol nasale 1 fl 5 mg	24863/072	9.465
Oxosini - Proter		
nipio os gtt 20 ml	25010/048	4.755
Proxil - Rottapharm		
pom 5% 30 g	24116/093	5.670
pom 5% 50 g	24116/105	7.840
Pulsar - Medosan		
os grat 30 bust 1 g	23634/049	18.900
Rizen - Puropharma		
os gtt 20 ml	25284/035	5.220
Sermion - Farm. Erba		
30 cpr 30 mg	22460/137	28.085
50 cpr 30 mg	22460/149	45.135
Sterinor - ABC		
nipio os gtt 20 ml	25013/044	4.640
Sulfile - Poli		
iniett 10 f 400 mg	23588/039	6.785
Tiberal - Roche		
iv 5 f 500 mg 3 ml	24403/038	59.655
Travogen - Schering		
1 ovulo 600 mg	25349/111	9.785
Xenar - Alfa farmac.		
10% gel 50 g	23383/146	9.520
Zovirax - Wellcome		
25 cpr 200 mg	25298/050	67.010

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Bacacil - Pfizer		
«1200» 12 cpr	24130/054	15.330
Citimid - CT		
30 cpr 800 mg	25399/027	51.095
Dopergin - Schering		
30 cpr 0,5 mg	25997/038	19.430
30 cpr 1 mg	25997/040	30.865
Haimatetanus - Aima		
1 fl 500 UI	23335/021	19.740
Halcion - Upjohn		
30 cpr 0,125 mg	24713/036	5.085

	Numero di registrazione	Prezzo
Oxosini - Proter		
bb os sosp 100 ml	25010/051	5.340
Pigenil - Inverni Beff		
30 cps 50 mg	23717/034	11.300
Rhesuman Berna - Berna		
1 fl 2 ml 300 mcg	21975/038	28.010
Sterinor - ABC		
bb os sosp 100 ml	25013/032	5.210
Tript-Oh - Sigmatau		
20 cps 200 mg	24158/040	30.680

MODIFICHE COMPOSIZIONE

Biorinil - Farmila		
neb rin 10 ml	19133/026	2.625
Carnidex - Farmades		
os 10 fl 10 ml	1460/029	18.720
Croneparina - Mediolanum		
10 f 5000 UI 0,2 ml	23645/094	17.580
2 f 25000 UI 1 ml	23645/118	12.515
10 sir 5000 UI 0,2 ml	23645/157	21.135
Diane - Schering		
21 conf	23777/030	8.105
63 conf	23777/042	17.340
Dia-Colon - Piam		
scir 200 ml	23002/088	11.570
os 10 fl 15 g	23002/090	11.130
Divical - Lifepharma		
os sosp 200 ml	7701/055	7.360
os sosp 250 ml	7701/067	8.600
norm os grat 10 bust	7701/079	5.460
fte os grat 10 bust	7701/081	6.840
Ipercron - Maggioni-Win		
12 cps	22962/043	2.670
Neo Ampiplus - Menarini		
«250» 12 cps	25770/114	4.780
«500» 12 cps	25770/126	7.190
«1000» 12 cpr	25770/138	11.895
bb pv os sosp 100 ml	25770/140	6.105
latt os gtt 20 ml	25770/153	3.460
Ribosten - IBP - Pavia		
im 6 fl liof + 6 f 2,5 ml	20655/039	6.800
im 10 fl liof + 10 f 2,5 ml	20655/041	8.200
Torax - Farmades		
scir 200 ml	3518/026	4.005

MODIFICHE CONFEZIONE

Cycloviran - Sigmatau		
crema 5% 10 g	25299/064	33.070
Zovirax - Wellcome		
crema 5% 10 g	25298/062	33.070

MODIFICHE ECCIPIENTI

Mepicor - Corvi		
30 cpr 2,5 mg	25722/036	9.830
30 cpr 5 mg	25722/048	16.960

MODIFICHE MISTE

Citrosodina - Roussel M.		
60 cpr	6006/035	2.600
Cobaforte - Roussel M.		
«2500» 20 cps	21146/093	3.465
20 cps 1 mg	21146/105	2.945
Croneparina - Mediolanum		
10 f 12500 UI 0,5 ml	23645/106	31.305
Dermaflogil - Consor. naz.		
crema 15 g	18060/083	4.520
crema 20 g	18060/095	5.445
crema 30 g	18060/107	7.180
Ricoliver - Mendelejeff		
im 10 f liof + 10 f 2 ml	20386/037	7.460

NUOVE CONFEZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Psycoton - Esseti		
iniett 12 fl 15 ml	25039/064	15.600
Travogen - Schering		
crema vag 78 g + applicatore	25349/123	14.440

ALLEGATO *B*-1 - N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

	Cod. id.	Prezzo
Quinaglute - Schering		
40 cpr	26530/016	13.720
Trosyd - Pfizer		
crema derm 1% 30 g	25647/013	7.520
crema vag 2% 78 g	25647/025	26.685

ALLEGATO *B*-1 - MOD.

SERIE

	Cod. id.	Prezzo
Pancreon - Ucm-Difme		
20 conf 700 mg	7288/119	8.860

88A0131

DELIBERAZIONE 9 ottobre 1987.

Prezzi delle specialità medicinali - Vaccini antinfluenzali. (Provvedimento n. 29/1987).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 50 e n. 53/1986 e n. 12/1987;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui all'allegato.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 9 ottobre 1987

Il Ministro-Presidente: BATTAGLIA

ALLEGATO *A*

	Codice unico	Prezzo
Agrippal sl - Sclavo im 1 f 0,5 ml	026405035	9.050
Agrippal sl - Sclavo im 1 siringa 0,5 ml	026405047	9.730
Agrippal - Sclavo im 1 f 0,5 ml	012875050	6.715
Agrippal - Sclavo im 1 siringa 0,5 ml	012875062	7.330
Begrivac f - Ist. Behring im 1 f 0,5 ml	022143059	6.565
Begrivac f - Ist. Behring multidose 1 fl 50 ml	022143061	404.640
Biaflu - Farma Biagin im 1 f 0,5 ml	026245011	6.545
Inflexal Berna - Berna im 1 fl 0,5 ml	012836058	6.030
Inflexal Berna - Berna im 1 siringa 0,5 ml	012836045	6.550
Influpozzi sl - Pozzi im 1 f 0,5 ml	025984030	7.905
Influpozzi sl - Pozzi 1 siringa 0,5 ml	025984042	8.495
Influpozzi zonale - Pozzi im 1 f 1 ml	008646034	5.700
Influvac Duphar - ISM im 1 f 0,5 ml	022145066	6.425
Influvac Duphar - ISM 1 siringa 0,5 ml	022145078	7.010
Influvirus - ISM im 1 f 0,5 ml	012934055	6.425
Isiflu zonale - ISI im 1 f 0,5 ml	001181039	6.545
Miniflu sl - Ismunit 1 f 1 ml	026491011	8.455
Miniflu sl - Ismunit 10 f 1 ml	026491023	64.635
Vaxigrip split - Merieux 1 siringa 0,5 ml	026032021	8.495

88A0130

DELIBERAZIONE 23 ottobre 1987.

Prezzi delle specialità medicinali - Vaccino antinfluenzale. (Provvedimento n. 30/1987).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 683;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1987 del 9 ottobre 1987;

Preso atto della nuova registrazione in corso, trasmessa con nota n. 800.6/AG.483/4104-*bis* in data 13 ottobre 1987 dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Ismunit - Influmix 1 fiala per 1 ml: L. 6.305

Ismunit - Influmix 10 fiale per 1 ml: L. 47.490

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 23 ottobre 1987

Il Ministro-Presidente: BATTAGLIA

ALLEGATO *A*

	Codice unico	Prezzo
Influmix - Ismunit 1 f 1 ml	023414055	6.305
Influmix - Ismunit 10 f 1 ml	023414067	47.490

88A0129

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 11 gennaio 1988, n. A/300257.

Contingenti di importazione di prodotti siderurgici CECA originari e provenienti dalla Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Romania, Ungheria, URSS, Repubblica Democratica Tedesca (I semestre 1988).

A tutti i Ministeri, gli enti e le associazioni di categoria interessati

In relazione alla decisione del Consiglio CEE del 22 dicembre 1987, relativa alle norme da applicare nei confronti dei Paesi a commercio di Stato per il commercio dei prodotti siderurgici per il primo semestre dell'anno 1988, vengono aperti nei confronti della Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Romania, Ungheria, URSS e Repubblica democratica tedesca nel settore dei prodotti siderurgici CECA, tuttora soggetti a restrizione quantitativa, i seguenti contingenti:

Paese	Categorie di prodotti secondo la nomenclatura combinata (vedi allegato)	Ammontare (tonn.)
Bulgaria	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di t 18.540 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	25.493
	Ferro-manganese	4.635
Cecoslovacchia	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di t 17.480 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o acciaio»	58.401
Polonia	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di t 5.098 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o acciaio»	7.747
Romania	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di t 29.664 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	52.972
Ungheria	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di t 17.480 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o acciaio» (con un massimo di t 4.767 di sbozzi striati) e non più di t (4.635 di ghisa)	55.620
Urss	Ghisa di cui non più di t 10.000 di «ghisa da fonderia»	97.335
	Ferromanganese.	3.708
	Prodotti siderurgici CECA	30.900
Repubblica democratica tedesca	Ghisa	3.178
	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di t 2.500 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o acciaio»	22.660

Le domande di importazione a valere sui contingenti sopra citati, redatte secondo le disposizioni di cui alla circolare n. 55/87 del 29 dicembre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1988), dovranno essere presentate alla D.G. import-export div. V di questo Ministero che le prenderà in esame a mano a mano che perverranno.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO

CATEGORIA SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE (COILS)

	72.08	11 00	
		12 10	
		91	
		99	
		13 10	
		91	
		99	
ex		14 10	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex		90	dello spessore minimo di 1,5 mm
		21 10	
		90	
		22 10	
		91	
		99	
		23 10	
		91	
		99	
ex		24 10	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex		90	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex	72.11	12 10	arrotolati
ex		19 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex		22 10	arrotolati
ex		29 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
	72.19	11 10	
		90	
		12 10	
		90	
		13 10	
		90	

ex	14 10	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex	90	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 72.20	11 00	arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex	12 00	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 72.25	10 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex	20 11	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex	30 00	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 72.26	10 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex	20 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex	91 00	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm

ALTRI PRODOTTI SIDERURGICI

ex 72.07	19 11	ottenuti mediante colata continua
ex 72.07	19 15	ottenuti mediante colata continua
72.07	19 31	
ex	20 51	ottenuti mediante colata continua
ex 72.07	20 55	ottenuti mediante colata continua
ex 72.07	20 57	ottenuti mediante colata continua
	20 71	
ex 72.08	14 10	di spessore inferiore a 1,5 mm
ex	90	di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 72.08	24 10	di spessore inferiore a 1,5 mm
ex	90	di spessore inferiore a 1,5 mm
	32 10	
	30	
	51	
	59	
	91	
	99	
	33 10	
	91	
	99	
72.08	34 10	
	90	
	35 10	
	91	
	93	
	99	
	42 10	
	30	
	51	
	59	
	91	
	99	
	43 10	
	91	
	99	
	44 10	
	90	
	45 10	
	91	
	93	
	99	
ex 72.08	90 10	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
72.09	11 00	
72.09	12 10	
	90	
	13 10	
	90	
	14 10	
	90	
	21 00	
	22 10	
	90	
	23 10	
	90	
	24 10	
	91	
	99	
	31 00	
	32 10	
	90	
	33 10	
	90	
	34 10	
	90	
	41 00	
	42 10	
	90	
	43 10	
	90	
	44 10	
	90	
ex 72.09	90 10	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 72.10	11 10	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	12 11	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	12 19	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	20 10	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	31 10	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	39 10	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	41 10	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 72.10	49 10	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	50 10	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	60 11	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	19	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	70 11	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

ex		19	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		90 31	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		33	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		35	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		39	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	72.11	12 10	non arrotolati
ex		90	dello spessore massimo di 6 mm
ex		19 10	non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più di spessore inferiore a 1,5 mm
		91	
		99	
ex		22 10	non arrotolati
ex		90	dello spessore massimo di 6 mm
ex		29 10	non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più di spessore inferiore a 1,5 mm
		91	
		99	
		30 10	
		41 10	
ex		91	dello spessore massimo di 6 mm
		49 10	
ex	72.12	10 10	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		91	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		21 11	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		29 11	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		30 11	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		40 10	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		60 91	dello spessore massimo di 6 mm e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
	72.13	10 00	
	72.13	20 00	
	72.13	31 00	
		39 00	
		41 00	
		49 00	
	72.13	50 00	
	72.14	20 00	
		30 00	
		40 10	
		91	
		99	
		50 10	
		91	
		99	
	72.14	60 00	
ex	72.15	90 10	di acciai automatici
	72.16	10 00	
		21 10	
		22 00	
		31 00	
		32 00	
		33 00	
		40 10	
		90	
		50 10	
		90	
ex	72.16	90 10	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio di acciai automatici
ex	72.19	14 10	diversi da quelli arrotolati e dello spessore minimo di 1,5 mm
ex		90	diversi da quelli arrotolati e dello spessore minimo di 1,5 mm
ex	72.19	21 10	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex		90	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex		22 10	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex		90	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		23 10	
		90	
		24 10	
		90	
		31 10	
		31 90	
	72.19	32 10	
		90	
	72.19	33 10	
		90	
		34 10	
		90	
		35 10	
		90	
ex	72.19	90 11	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		19	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	72.20	11 00	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex		12 00	diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
	72.20	20 10	
	72.21	00 10	
		00 90	
	72.22	10 11	
		19	
		91	
		99	
		30 10	
		40 11	
		40 19	
		40 30	
ex	72.25	10 10	non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più di spessore inferiore a 1,5 mm
		91	
		99	
ex	72.25	20 11	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati e dello spessore minimo di 1,5 mm
		19	
ex		30	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		30 00	di spessore inferiore a 1,5 mm

ex		40 10	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex		30	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex		50	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		70	
		90	
		50 00	
ex		90 10	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	72.26	10 10	diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
		30	
ex		20 10	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
		31	
ex		91 00	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
		92 10	
	72.27	10 00	
		20 00	
		90 10	
		90 90	

	72.28	10 10	
		10 30	
		20 11	
		20 19	
		20 30	
		30 10	
		90	
		60 10	
		70 10	
		70 31	
		80 10	
ex		90	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
	73.01	10 00	

CATEGORIA GHISA

7201	10 11
7201	10 19
7201	10 30
7201	10 90
7201	20 00
7201	30 10
7201	30 90
7201	40 00
7202	11 10
7202	11 90

88A0143

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1987, registro n. 13, foglio n. 392, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri l'Associazione nazionale combattenti e reduci è stata autorizzata ad acquistare al convenuto prezzo di L. 28.900.000, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza, un appezzamento di terreno sito nel comune di Conco (Vicenza), distinto in catasto alla sezione E, foglio 3, mappale 97 (ex34 sub), dell'estensione di mq 5.779, secondo il tipo di frazionamento redatto dal geom. Costa, da destinare alla creazione di una colonia di soggiorno.

88A0118

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi ad acquistare un immobile.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1987, registro n. 14, foglio n. 92, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi è stata autorizzata ad acquistare al convenuto prezzo di L. 114.000.000, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Siracusa, dalla sig.ra Spagna Adelina un immobile sito in Siracusa, viale Teracati n. 160, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 21917, foglio 34, mappale 1006 sub 3, catg. A/10, classe U., V.N. 9,00, R.C. 4.500.

88A0119

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Michele Ugolini», in Rimini

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1987 è stata rigettata l'istanza con la quale in data 15 febbraio 1985 è stato chiesto il riconoscimento giuridico della fondazione «Michele Ugolini», con sede in Rimini.

87A11549

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla denominazione della società «Fidam - Fiduciaria di amministrazione S.p.a.», in Torino

Con decreto interministeriale 4 gennaio 1988 il decreto interministeriale 11 novembre 1983, con il quale la società «Fidam - Fiduciaria di amministrazione S.p.a.», con sede in Torino, è stata confermata nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quelle di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla denominazione della società, variata in «Prime fiduciaria S.p.a.».

88A0124

MINISTERO DEL TESORO

N. 5

Corso dei cambi dell'11 gennaio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1203,200	1203,200	1203,35	1203,200	1203,20	1203,35	1203,500	1203,200	1203,200	1203,20
Marco germanico	735,440	735,440	735,50	735,440	735,44	735,45	735,460	735,440	735,440	735,45
Franco francese	217,850	217,850	218 —	217,850	217,85	217,85	217,850	217,850	217,850	217,85
Fiorino olandese	654,460	654,460	654,75	654,460	654,46	654,46	654,460	654,460	654,460	654,45
Franco belga	35,143	35,143	35,15	35,143	35,143	35,14	35,139	35,143	35,143	35,14
Lira sterlina	2193 —	2193 —	2193,60	2193 —	2193 —	2193 —	2193 —	2193 —	2193 —	2193 —
Lira irlandese	1952,800	1952,800	1954 —	1952,800	1952,80	1952,77	1952,750	1952,800	1952,800	—
Corona danese	191,520	191,520	191,75	191,520	191,52	191,50	191,490	191,520	191,520	191,52
Dracma	9,239	9,239	9,24	9,239	—	—	9,240	9,239	9,239	—
E.C.U.	1518,920	1518,920	1518,50	1518,920	1518,92	1519,01	1519,100	1518,920	1518,920	1518,92
Dollaro canadese	934,750	934,750	934 —	934,750	934,750	934,74	934,740	934,750	934,750	934,75
Yen giapponese	9,391	9,391	9,38	9,391	9,391	9,38	9,388	9,391	9,391	9,39
Franco svizzero	900,740	900,740	900,50	900,740	900,740	900,62	900,700	900,740	900,740	900,74
Scellino austriaco	104,540	104,540	104,60	104,540	104,540	104,54	104,540	104,540	104,540	104,55
Corona norvegese	190,580	190,580	190,55	190,580	190,580	190,57	190,570	190,580	190,580	190,58
Corona svedese	202,890	202,890	203,25	202,890	202,890	202,84	202,800	202,890	202,890	202,89
FIM	301 —	301 —	300,80	301 —	301 —	300,90	300,800	301 —	301 —	—
Escudo portoghese	8,951	8,951	8,94	8,951	8,951	8,95	8,952	8,951	8,951	8,95
Peseta spagnola	10,790	10,790	10,80	10,790	10,79	10,79	10,797	10,790	10,790	10,79
Dollaro australiano	855,500	855,500	855 —	855,500	855,50	859,25	855 —	855,500	855,500	855,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 gennaio 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1203,350
Marco germanico	735,450
Franco francese	217,850
Fiorino olandese	654,460
Franco belga	35,141
Lira sterlina	2193 —
Lira irlandese	1952,775
Corona danese	191,505
Dracma	9,239
E.C.U.	1519,010
Dollaro canadese	934,745
Yen giapponese	9,389
Franco svizzero	900,720
Scellino austriaco	104,540
Corona norvegese	190,575
Corona svedese	202,845
FIM	300,900
Escudo portoghese	8,951
Peseta spagnola	10,793
Dollaro australiano	855,250

Media dei titoli dell'11 gennaio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	94,750
» 9% » » 1976-91	95,400
» 10% » » 1977-92	96,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,700
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,200
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,400
» » » » EFIM 1-8-1988	100,900
» » » » 1- 2-1984/88	100,025
» » » » 1- 3-1984/88	100,075
» » » » 1- 4-1984/88	100,050
» » » » 1- 5-1984/88	100,325
» » » » 1- 6-1984/88	100,475
» » » » 1- 7-1983/88	101,075
» » » » 1- 8-1983/88	100,975
» » » » 1- 9-1983/88	101,125
» » » » 1-10-1983/88	101,300
» » » » 15- 7-1985/90	99,425
» » » » 16- 8-1985/90	99,200
» » » » 18- 9-1985/90	99,100
» » » » 18-10-1985/90	99,300
» » » » 1-11-1983/90	102,850
» » » » 18-11-1985/90	99,600
» » » » 1-12-1983/90	103,125
» » » » 18-12-1985/90	100,150
» » » » 1- 1-1984/91	103,450
» » » » 17- 1-1986/91	99,725
» » » » 1- 2-1984/91	103,050
» » » » 18- 2-1986/91	99,250
» » » » 1- 3-1984/91	101,875
» » » » 18- 3-1986/91	99,075
» » » » 1- 4-1984/91	101,750
» » » » 1- 5-1984/91	101,625
» » » » 1- 6-1984/91	102 —
» » » » 1- 7-1984/91	101,475
» » » » 1- 8-1984/91	101,150
» » » » 1- 9-1984/91	101,025
» » » » 1-10-1984/91	101,150
» » » » 1-11-1984/91	101,175
» » » » 1-12-1984/91	100,900
» » » » 1- 1-1985/92	100,800
» » » » 1- 2-1985/92	99,575
» » » » 18- 4-1986/92	99,275
» » » » 19- 5-1986/92	97,700
» » » » 18- 6-1986/93	96,650
» » » » 17- 7-1986/93	96,475
» » » » 19- 8-1986/93	96,375
» » » » 1- 2-1985/95	99,750
» » » » 1- 3-1985/95	95,775
» » » » 1- 4-1985/95	95,400
» » » » 1- 5-1985/95	95,375
» » » » 1- 6-1985/95	95,500
» » » » 1- 7-1985/95	97,175
» » » » 1- 8-1985/95	96,725
» » » » 1- 9-1985/95	96,875
» » » » 1-10-1985/95	97,325
» » » » 1-11-1985/95	97,425
» » » » 1-12-1985/95	98,425
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96	98,650
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,325
» » » » 1- 2-1986/96	98,300
» » » » 1- 3-1986/96	97,475
» » » » 1- 4-1986/96	96,600
» » » » 1- 5-1986/96	96,725
» » » » 1- 6-1986/96	96,700
» » » » 1- 7-1986/96	97,150
» » » » 1- 8-1986/96	96,375
» » » » 1- 9-1986/96	96,325
» » » » 1-10-1986/96	96,300
» » » » 1-11-1986/96	96,275
» » » » 1-12-1986/96	97,300
» » » » 1- 1-1987/97	97,200
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	99,950
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,100
» » » 12,00% 1- 3-1988	100,850
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,025
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,450
» » » 12,50% 1-10-1988	101,675
» » » 12,50% 1-11-1988	102,300
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,500
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,650
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,775
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,225
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,875
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,250
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,275
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,150
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,600
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,125
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,600
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,125
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,400
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,275
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,075
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,325
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,525
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,125
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,625
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,400
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,700
» » » 9,25% 1-10-1990	96 —
» » » 9,25% 1-11-1990	96,075
» » » 9,25% 1-12-1990	96,775
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,875
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,325
» » » 9,25% 1- 2-1992	95,700
» » » 9,15% 1- 3-1992	97,075
» » » 9,15% 1- 4-1992	97,150
» » » 9,15% 1- 5-1992	97,150
» » » 9,15% 1- 6-1992	97,575
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,875
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,300
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,900
» » » » 1983/90 11,50%	108,225
» » » » 1984/91 11,25%	108,250
» » » » 1984/92 10,50%	108,050
» » » » 1985/93 9,60%	104,700
» » » » 1985/93 9,75%	106,250
» » » » 1985/93 9,00%	103,750
» » » » 1985/93 8,75%	102,500
» » » » 1986/94 8,75%	102,450
» » » » 1986/94 6,90%	93,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M11018

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto del Monte di credito su pegno di Fossombrone, di seconda categoria

Con decreto 22 dicembre 1987 del Ministro del tesoro è stata apportata la modifica dell'art. 21 dello statuto del Monte di credito su pegno di Fossombrone, di seconda categoria, con sede in Fossombrone (Pesaro).

88A0085

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Messina

Con decreto interministeriale n. 358 in data 4 dicembre 1987 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'area dell'ex Forte Ogliastri di Messina, riportata nel catasto del comune censuario medesimo alla partita catastale n. 9954, foglio n. 102, particella 2274, per una superficie complessiva di mq 28.690.

87A11550

Autorizzazione all'Opera nazionale per i figli degli aviatori, in Loreto, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1987, registro n. 36 Difesa, foglio n. 387, l'Opera nazionale per i figli degli aviatori, in Loreto (Ancona) è stata autorizzata ad accettare l'eredità devoluta in suo favore dalla signora Elena Manerba ved. Treversoli.

88A0086

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini ad acquistare un immobile in Salò

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1987, registro n. 33 Difesa, foglio n. 14, l'Associazione nazionale alpini, con sede in Milano, è stata autorizzata ad acquistare un immobile in censuario di Salò (Brescia).

88A0087

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa Raffaello a r.l., in Palo del Colle, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1987, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Raffaello - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Palo del Colle (Bari), costituita il 4 ottobre 1971 per rogito notaio avv. Pasquale Parisi, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, l'avv. Nicola Putignano.

88A0128

Ricostituzione dei comitati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le regioni Calabria ed Emilia-Romagna

Con decreto 14 novembre 1987 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, è stato ricostituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria.

Con decreto 14 novembre 1987 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, è stato ricostituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna.

88A0067

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Arti grafiche Reina* di Milano, fallita il 4 luglio 1985:

periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 12 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

2) *S.r.l. Predalva acciaieria e ferriere* di Pian Camuno (Brescia):

periodo: dal 13 settembre 1987 al 10 marzo 1988;
causale: riconversione aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 10 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Nuova Cimi montubi* (già *Cimi montubi*), con sede in Vimodrone (Milano), magazzino in Levate (Bergamo), cantieri sul territorio nazionale:

periodo: dal 30 giugno 1987 al 26 settembre 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Gnali Fratelli* di Barvariga (Brescia), fallita il 25 giugno 1986:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 13 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
art: 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

5) *S.r.l. Silver Style* di Gottolengo (Brescia), fallita il 29 novembre 1985:

periodo: dal 17 agosto 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

6) *S.p.a. Maglificio di Maderno*, con sede e stabilimento in Toscolano Maderno (Brescia):

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 19 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Cair* di Cologno Monzese (Milano), fallita il 6 febbraio 1986:

periodo: dall'8 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 6 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

8) *S.r.l. Carto-Print* di Buccinasco (Milano), fallita il 7 gennaio 1986:

periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 14 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

9) *S.p.a. Balzaretti Modigliani*, con sede in Milano e stabilimento in Vidalengo (Bergamo):

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Sinco*, con sede in Milano e stabilimento in Carugate (Milano), fallita il 26 marzo 1985:

periodo: dal 20 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1983: dal 25 ottobre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

11) *S.r.l. La Fenice* di Mortara (Pavia), fallita il 25 febbraio 1986:

periodo: dal 25 agosto 1986 al 22 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 25 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

12) *S.p.a. Bergum* di Chignolo d'Imola (Bergamo), fallita il 18 settembre 1985:

periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 17 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

13) *S.p.a. Bertuetti* di Brescia, fallita il 16 gennaio 1986:

periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 29 settembre 1986: dal 16 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

14) *S.p.a. CPA Portesi*, con sede in Rezzato e stabilimenti in Rezzato e Bedizzole (Brescia), fallita il 21 febbraio 1985:

periodo: dal 22 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985: dal 26 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

15) *S.r.l. Palcari & Figli*, con sede in Milano e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), fallita il 28 gennaio 1986:

periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1986: dal 29 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

16) *Carrozzeria Orlandi A. di Luigi Orlandi* di Brescia, fallita il 16 febbraio 1985:

periodo: dal 17 agosto 1987 al 16 febbraio 1988 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 16 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

17) *S.p.a. A. Carraro* di Borgolombardo (Milano), fallita il 2 febbraio 1984:

periodo: dal 4 agosto 1986 al 2 febbraio 1987 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 2 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

18) *S.p.a. O.M.F.* di Rodengo Saiano (Brescia), fallita il 19 dicembre 1984:

periodo: dal 21 settembre 1987 al 19 dicembre 1987 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 20 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

19) *S.r.l. Luigi Scapolla-Eterna* di Pavia, fallita il 9 marzo 1985:

periodo: dall'8 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 9 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore delle riparazioni navali, codice ISTAT 361000, 361200, 361300, 463301, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1986 al 30 novembre 1986.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore delle riparazioni navali, codice ISTAT 361000, 361200, 361300, 463301, è prolungata al 31 maggio 1987.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore costruttori e riparatori metalmeccanici di materiale rotabile ferroviario (codice ISTAT 36.21.01 e 36.22.00), è prolungata al 30 agosto 1987.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore delle armi e delle munizioni, classificazione ISTAT 316.7 e 465.2 limitatamente alla voce produzioni di parti in legno per armi da fuoco, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1987 al 2 gennaio 1988.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appartenenti al settore saccarifero (codice ISTAT voci 420 e 424.1), è prolungata al 27 dicembre 1987.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore del personale navigante ed amministrativo, dipendente dall'ufficio di Genova, dell'impresa Achille Lauro armatore, è disposta la proroga dell'indennità di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, e successive proroghe, per il periodo dal 29 giugno 1987 al 31 dicembre 1987.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore di cinquantuno operai dipendenti dalla S.p.a. Gicinque di Pontepiave (Treviso), occupati presso lo stabilimento di Pontepiave (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 febbraio 1985 al 14 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore di trentotto impiegati dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.M.A., con sede in Milano, occupati presso lo stabilimento di Cuggiono (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore e 150 minuti settimanali così distribuito: orario giornaliero di 6 ore e 30 minuti per cinque giorni alla settimana, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° aprile 1987 al 27 settembre 1987.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore di trentotto dipendenti dalla S.r.l. Sivocci est di Montereale Valcellina (Pordenone), occupati presso lo stabilimento di Montereale Valcellina (Pordenone), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali per due dipendenti, con un orario di 4 ore per cinque giorni alla settimana e a 38,30 ore settimanali per trentasei dipendenti, con un orario di 6,30 ore per un giorno alla settimana del reparto magazzino e confezionatura, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore di dieci dipendenti dalla S.p.a. Metalmeccanica del Tirso, occupati presso lo stabilimento di Bolotana (Nuoro), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° settembre 1987 al 2 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore di complessivi centosei lavoratori, impiegati di settima ed ottava categoria, dipendenti dalla S.p.a. Italtel sistemi, con sede legale in Milano ed occupati nelle sedi e zone operative della società ad esclusione del settore impianti e trasmissione e dell'attività tecnico commerciale ed in particolare:

Sedi	Zone operative
1) Milano	1) Lombardia
2) Trieste e Mestre	2) Veneto/Friuli-Venezia Giulia
3) Torino	3) Piemonte
4) Genova	4) Liguria
5) Firenze	5) Toscana/Umbria
6) Ancona	6) Emilia/Marche
7) Roma	7) Lazio/Abruzzo/Molise
8) Cagliari	8) Sardegna
9) Napoli	9) Campania/Basilicata
10) Catanzaro	10) Calabria
11) Taranto	11) Puglia
12) Messina	12) Sicilia

per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 29 giugno 1987 al 30 agosto 1987.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore di complessivi duecentosette lavoratori, impiegati di settima ed ottava categoria, dipendenti dalla S.p.a. Italtel telematica, con sede legale in S. Maria Capua Vetere (Caserta), unità di Milano e di S. Maria Capua Vetere (Caserta), tutti i reparti ad esclusione delle attività di R. e S. e tecnico commerciale, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 29 giugno 1987 al 19 luglio 1987.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore di complessivi settecentosessantanove lavoratori, impiegati di settima ed ottava categoria, dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T. - Società italiana telecomunicazioni, con sede in Milano, unità in Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), L'Aquila, Palermo, Carini (Palermo) e Roma e tutti i reparti, ad eccezione delle attività di R. e S. e tecnico commerciale, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 e 35 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 29 giugno 1987 al 19 luglio 1987.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore di ventisette dipendenti dalla S.r.l. Imoker - Industrie Montecchi ceramiche, occupati presso lo stabilimento di Fiorano Modenese (Modena), per i quali sono stati stipulati contratti collettivi aziendali che hanno stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 29,34 per sedici lavoratori e da 40 a 20 ore settimanali per altre due unità del reparto scelta; inoltre una riduzione oraria da 40 ore settimanali a 22,22 per le nove unità addette al reparto pallettizzazione, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per i periodi dal 17 novembre 1986 al 28 giugno 1987 per il reparto scelta e dal 29 giugno 1987 al 20 novembre 1987 per il reparto pallettizzazione.

88A0048

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Si comunica che con decreti ministeriali 6 novembre 1986 è stata revocata la registrazione dei seguenti presidi medico-chirurgici:

Tintura di Metaphen, reg. n. 1890, della ditta Abbott S.p.a., codice fiscale 00076670595, con sede e domicilio fiscale in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina km 53;

Dis, reg. n. 1448, della ditta Chimica Dis, codice fiscale 01915870586, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Basilio Bricci, 36.

Si richiama l'attenzione delle aziende produttrici, che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere oggetto di vendita.

Si comunica che con decreti ministeriali 2 febbraio 1987 è stata revocata la registrazione dei seguenti presidi medico-chirurgici:

Everbrite, reg. n. 11721, della ditta estera NCH Corporation (USA), rappresentata in Italia dalla NCH Italia S.r.l. Div. Chemsearch, codice fiscale 00834110157, con sede e domicilio fiscale in Cusago (Milano), via Leonardo da Vinci;

Sanitrate, reg. n. 13405, della ditta estera Mantek (USA), rappresentata in Italia dalla ILM Italia S.r.l., codice fiscale 00834110157, con sede in Cusago (Milano), v. Edison.

Si richiama l'attenzione delle aziende produttrici, che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere oggetto di vendita.

Si comunica che con decreti ministeriali 16 dicembre 1987 è stata revocata d'ufficio la registrazione di presidi medico-chirurgici di cui agli allegati elenchi n. 6 e n. 12.

Si richiama l'attenzione delle aziende produttrici, che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere oggetto di vendita.

ELENCO N. 6

Presidio medico-chirurgico	Azienda produttrice	Numero di registrazione
Crema Dr. Freygangs tipo forte	Sorge S.n.c. - codice fiscale 00126720408 - via Panzini, 10 - Rimini	10978
Crema Dr. Freygangs tipo normale	Sorge S.n.c. - codice fiscale 00126720408 - via Panzini, 10 - Rimini	10977
Crema Dr. Freygangs tipo speciale	Sorge S.n.c. - codice fiscale 00126720408 - via Panzini, 10 - Rimini	10979

ELENCO N. 12

Presidio medico-chirurgico	Azienda produttrice	Numero di registrazione
Formoclor	Ditta Clorosan - Corso Monforte, 34 - Milano	1189
Geroform grezzo	Prodotti Dianos - Via Antonio Stoppani, 10 - Milano	1206
There Formin	Ditta Testa dott. Pasquale - Corso Garibaldi, 55 - Milano	2979
Clayroform SA	Ditta Potent - Via Privata Raimondi, 15 - Milano	5233
Varo cartuccia asettica. .	Ditta Centro ricerche ed applicazioni materiali sterilizzanti S.a.s. - Via Fra Cristoforo, 8 - Milano	7995

88A0120

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Skilene

Con decreto ministeriale 26 novembre 1987 è revocata la registrazione, concessa con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970 alla impresa Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 733, del presidio sanitario denominato Skilene.

88A0121

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

A seguito del decreto-legge n. 9 del 15 gennaio 1988, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente a livelli di scambio previsti dal provvedimento C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.350
Benzina super senza piombo	»	1.375
Benzina normale	»	1.300
Benzina agricola	»	212
Benzina pesca e piccola marina	»	1.253
Gasolio autotrazione	»	689
Gasolio agricoltura	»	271
Petrolio agricoltura	»	260
Gasolio pesca e piccola marina	»	249
Petrolio pesca e piccola marina	»	239

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	634	637	640	643	646
Petrolio (*)	»	614	617	620	623	626
Olio comb.le fluido . .	L./kg	366	369	372	375	378

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia.	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori.	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

88A0160

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria COLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000
Abbonamento semestrale .... L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221